

Avv. Mauro Casella
Viale C. Castracani 326 - 55100 Lucca
Te. E fax: 0583/56252
E-mail: studiocasella@tin.it
Pec: mauro.casella@pec.avvocatilucca.it
C.F. CSLMRA55P27E715S
P. IVA: 01450900467

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA TOSCANA

§§§

Ricorso e contestuale istanza di sospensione avverso il provvedimento della perdita del grado di capitano dell'aeronautica di Mario Ciancarella preso con decreto del Presidente della Repubblica Sandro Pertini dato in Roma addì 11 ott. 1983.

§§§

Ricorre:

Mario Ciancarella, nato a Pescara il 18.03.1951 e residente in Massarosa (LU), frazione di Quiesa, via Pietra a Padule n. 386, c.f. CNCMRA51C18G482G, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Casella, CSLMRA55P27E715S, con studio in Lucca, viale C. Castracani n. 326, tel./fax 0583/56252, e-mail: studiocasella@tin.it pec: mauro.casella@pec.avvocatilucca.it, presso cui è elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce;

Contro:

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, in via degli Arazzieri n. 4, 50129, Firenze;

per la dichiarazione di nullità previa sospensione

del D.P.R. emesso dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini dato in Roma il 11 ottobre 1983 che ha disposto la perdita del grado per rimozione di Ufficiale Pilota in S.P.E. nell'aeronautica Militare Italiana.

Premesso che:

In fatto

- Mario Ciancarella ha iniziato il proprio servizio nell'Aeronautica il 19.10.1969 con l'ingresso nella Accademia Aeronautica di Pozzuoli, poi ha proseguito a Lecce per il brevetto di volo basico su Jet MB 326, in seguito a Latina per il brevetto di pilota plurimotori su velivolo P166, infine stabilmente a Pisa con abilitazione su velivoli C119 e C130 fino alla sua espulsione dall'Aeronautica militare a decorrere dall'11.10.1983 disposta con D.P.R. a firma del Presidente della Repubblica Sandro Pertini;
- in data 20.10.1983 il ricorrente è stato notiziato di essere destinatario di una "sanzione di stato di perdita del grado di capitano per rimozione ai sensi dell'art. 4 della L. 113/1954 (rectius art. 71 della citata legge)". Dal telex trasmessogli si evinceva che la sanzione era stata adottata con decreto ministeriale e non, come previsto dalla legge di status per gli ufficiali, con decreto del Presidente della Repubblica, all'epoca Sandro Pertini;
- il bollettino Ufficiale del Ministero della Difesa, nella dispensa n. 4 del 15.02.1984, faceva riferimento ad un D.M. dell'11.10.1983, registrato alla Corte dei Conti l'11.01.1984, ma non era stato possibile verificare quale fosse la versione del provvedimento registrato, in quanto lo specifico registro non era disponibile presso l'Archivio Generale della corte dei Conti, trattandosi di

“documento facente parte di documentazione non versata a questo Archivio Generale”;

- solo l'11.03.1992, il Ministero della Difesa si era detto disponibile a rilasciare, su istanza, copia del decreto presidenziale;
- tale documento era stato prodotto all'esito di specifica istanza di parte;
- esso recava in calce la firma “Pertini”, da ritenersi falsa, in quanto difforme da tutte le firme presidenziali, ove figuravano, costantemente, il nome ed il cognome del Presidente della Repubblica;
- dove compariva la firma “Pertini”, inoltre, non era presente alcun riferimento alla carica istituzionale, così come l'apparente firma del Ministro della Difesa Giovanni Spadolini era parimenti priva della medesima indicazione;
- il ricorrente promuoveva la causa civile, con atto di citazione notificato alle parti il 26.10.2010 per far accertare con querela di falso che la firma posta in calce al D.P.R. era falsa;
- il Ministero della Difesa non provvedeva a costituirsi in giudizio;
- il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2812/2016 del 30.07.2016, accoglieva la querela di falso dichiarando che la sottoscrizione “Pertini”, apposta in calce al documento D.P.R. datato 11.10.1983 è apocrifa, in quanto non riconducibile al Presidente della Repubblica pro tempore Sandro Pertini;
- nella sentenza si sottolinea anche la circostanza che in calce al documento non sia indicata la carica istituzionale né del Presidente Pertini, né del Ministro della Difesa, per il quale c'è solo “un segno grafico difficilmente decifrabile”;
- la sentenza, a seguito di rituale notifica, è passata in cosa giudicata;
- il ricorrente, a mezzo lettera raccomandata con A.R. ricevuta dalla Amministrazione il 07.10.2016, ha chiesto di essere immediatamente reintegrato nel servizio nel grado di Capitano, con la relativa ricostituzione piena della carriera giuridica ed economica, attraverso il riconoscimento dei vari gradi ed il pagamento degli emolumenti economici connessi nonché di ogni altra indennità (tra cui il Tfr e il corrispettivo per il collocamento in quiescenza con il calcolo dell'anzianità dal 19.10.1969 alla data di liquidazione delle spettanze ingiustamente non corrisposte) che avrebbe percepito fino al raggiungimento della massima età pensionabile, oltre alla pensione da calcolarsi sulla base della ricostituita carriera con il pagamento degli arretrati a partire dal giorno del pensionamento. Il tutto con la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali;
- con la stessa lettera raccomandata A.R. si richiedeva altresì il risarcimento del danno morale ed esistenziale sofferto dal Sig. Ciancarella Mario nella misura del 50% della somma spettante allo stesso a titolo di danno patrimoniale;
- tale lettera raccomandata è stata inviata anche ai fini dell'interruzione della prescrizione e come formale messa in mora;
- successivamente, in data 24.10.2016, si è provveduto tramite raccomandata p.e.c. a sollecitare il Ministero della Difesa ad adempiere a quanto richiesto nella raccomandata ricevuta il 4 ottobre. Dopo aver comunicato al presente difensore che la pratica era stata inoltrata alla Direzione Generale per il Personale Militare – I reparto (10.11.2016), e che la Direzione Generale aveva provveduto ad interessare l'Avvocatura dello Stato di Firenze per un parere in merito (17.11.2016), ad oggi il Ministero ancora non si è pronunciato, continuando quindi a far persistere la gravosa situazione in capo al ricorrente che ne subisce ancora i danni;
- l'Amministrazione, quindi, non ha ancora adempiuto a quanto le è stato richiesto;
- Sotto il profilo del danno non patrimoniale, si osserva come la falsità della

sottoscrizione apposta sul decreto di perdita del grado per rimozione, e, quindi, la nullità dell'atto amministrativo, abbiano comportato una grave violazione del diritto alla reputazione, all'immagine e al nome, così come tutelati dall'art. 2 della Costituzione. Tale violazione avrebbe costituito un danno grave per qualunque cittadino, ma, nel caso di specie, ha avuto effetti ancora più devastanti, poiché incidenti sulla persona di un appartenente alle Forze Armate che ha prestato la propria attività a servizio dello Stato, non solamente prestando un giuramento all'inizio della sua carriera, ma dimostrando un impegno costante nella promozione dei valori costituzionali all'interno dell'istituzione di cui faceva parte. L'impegno e il senso di dovere e di appartenenza di cui era portatore il Sig. Mario Ciancarella durante lo svolgimento del suo servizio non lo hanno mai abbandonato nemmeno successivamente al provvedimento che oggi si impugna e che si è dimostrato effettivamente illegittimo ed infamante. Il fatto di essere stato riconosciuto non meritevole di far parte delle Forze Armate ha avuto delle pesanti conseguenze durante i trentatré anni intercorsi tra il provvedimento e, finalmente, l'accertamento della falsità della firma del Presidente Pertini, sia dal punto di vista personale, sia da quello familiare. La prima grave conseguenza di tale provvedimento è stata la necessità di svolgere altra attività lavorativa, sacrificando le proprie ambizioni professionali e sottoponendo a sacrifici l'intero nucleo familiare che, improvvisamente, si è trovato impossibilitato a mantenere il tenore di vita su cui era stato fatto affidamento. Ma il Sig. Ciancarella ha subito altre e ben più gravi conseguenze sotto il profilo della propria dignità e credibilità: sentito in diversi procedimenti come testimone, la sua attendibilità non è stata riconosciuta proprio in conseguenza del provvedimento, rivelatosi illegittimo, di radiazione dalle Forze Armate. L'umiliazione conseguente alla ingiusta rimozione ha comportato anche effetti negativi nel rapporto con la moglie ed i tre figli, coinvolti, seppur involontariamente, nel continuo tentativo di affermare le ragioni del Sig. Ciancarella, i quali, tuttavia, non hanno potuto non risentire del dubbio circa l'effettiva credibilità del marito e del padre. La nullità dell'atto che si impugna, quindi, ha comportato un grave danno anche alla sfera familiare del ricorrente, causando una lesione dei diritti della famiglia, così come costituzionalmente tutelati, inquinandone i rapporti e la serenità;

- È evidente, pertanto, come la nullità dell'atto che si impugna abbia esplicito i suoi devastanti effetti non solo sull'attività lavorativa svolta dal Sig. Ciancarella, ma anche e soprattutto sui diritti fondamentali della persona, venendoli a compromettere gravemente per gran parte della sua esistenza, tuttora segnata da queste vicende i cui effetti non potranno mai essere completamente rimossi;

In diritto:

- in base agli elementi sopra esposti ed accertati dal Giudice civile in sede di giudizio sulla querela di falso, è evidente come il D.P.R. "dato a Roma addì 11 ott. 1983" sia viziato da nullità ai sensi dell'art. 21 septies L. 241/1990, in quanto mancante della sottoscrizione, che costituisce un elemento essenziale della forma;
- la sottoscrizione costituisce l'elemento da cui si può desumere il consenso rispetto a quanto contenuto nel testo sottoscritto. Tale consenso assume un ruolo particolare nel diritto amministrativo, che infatti prevede la sottoscrizione quale elemento indefettibile dell'atto amministrativo. La sottoscrizione, quindi, assume il significato di condivisione logica e giuridica di una decisione che, soprattutto nel caso di specie, ha il potere di ingerire su un interesse protetto. La sottoscrizione rappresenta quindi lo strumento per garantire il rispetto delle prerogative del destinatario dell'atto amministrativo e costituisce l'elemento in base al quale poter risalire alla volontà dell'organo emittente l'atto e alla sua

condivisione della decisione, tutto questo nel rispetto del principio generale di trasparenza dell'Amministrazione;

- la falsità della firma dell'organo che avrebbe dovuto emanare il D.P.R., ossia il Presidente della Repubblica allora in carica, On. Sandro Pertini, e i seri dubbi avanzati dal Tribunale di Firenze anche per quanto riguarda la controfirma del Ministro della Difesa On. Spadolini, permettono di affermare che l'atto in questione è privo di un elemento talmente essenziale tale che il D.P.R. è da ritenersi completamente inesistente;
- La stessa Corte di Cassazione, con sentenza n. 8362 del 20 giugno 2000, ha affermato che «il procedimento per querela di falso ha come fine quello di privare un atto pubblico (o una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a far fede, a servire cioè come prova di atti o di rapporti, minacciando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione». È evidente quindi come il D.P.R. che si impugna sia effettivamente privo di valore e perda qualsiasi efficacia;
- Per quanto riguarda le richieste avanzate dal Sig. Mario Ciancarella, è opportuno riferirsi alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che con sentenza n. 8657/2010 reg. sent. (n. 9608/2009 reg. ric), con la quale il Consiglio di Stato ha affermato che «laddove venga annullato in sede giurisdizionale l'atto con il quale l'Amministrazione abbia illegittimamente interrotto o risolto il rapporto di impiego, al dipendente vincitore spetta l'integrale *restitutio in integrum* nel rapporto medesimo, ai fini sia giuridici che economici, e quindi anche la corresponsione delle competenze retributive relative al periodo di illegittima interruzione del rapporto (...). Tale principio è certamente valido anche per il rapporto d'impiego dei militari». È legittima pertanto la richiesta del Sig. Ciancarella di vedersi attribuito un trattamento economico comprensivo dello stipendio e di ogni altra indennità accessoria a partire dall'11 ottobre 1983, nonché di vedersi riconosciuto il diritto alla pensione ed ogni altra indennità;
- Sotto il profilo del danno non patrimoniale, invece, si ricorda come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 26972/2008, abbiano stabilito che esso «si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. (...) Al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione». Va quindi risarcito il danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto «alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità, preservata dagli artt. 2 e 3 Cost.». Un ulteriore requisito necessario affinché si possa giungere ad un risarcimento del danno non patrimoniale alla persona conseguente alla lesione di un diritto costituzionale inviolabile consiste nella gravità dell'offesa. La sentenza citata, infatti, stabilisce che «La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza». È di tutta evidenza come, nel caso di specie, il grado minimo di tolleranza sia stato superato, avendo dovuto il Sig. Ciancarella sopportare gli effetti di un provvedimento infamante per trentatré anni della propria vita;
- In punto di prova del danno non patrimoniale, la stessa sentenza afferma che,

sebbene la normativa richieda l'accertamento medico-legale, tale mezzo di indagine non costituisce l'unico strumento utilizzabile, il giudice infatti «potrà non disporre l'accertamento medico-legale, non solo nel caso in cui l'indagine diretta sulla persona non sia possibile (perché deceduta o per altre cause), ma anche quando lo ritenga, motivatamente, superfluo, e porre a fondamento della sue decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze), avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni. (...) Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri». Rimane a carico del danneggiato, ovviamente, allegare gli elementi idonei che consentano di risalire dal fatto noto al fatto ignoto. Circa la vicenda del ricorrente, è palese come l'atto di perdita del grado per rimozione che si impugna abbia mortificato non solo la vita professionale del Sig. Ciancarella, ma anche la dignità e l'immagine della sua persona, ed abbia riverberato i suoi effetti anche sul normale svolgimento della vita familiare.

Per tutti i motivi sopra esposti, il Sig. Mario Ciancarella, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, chiede l'accoglimento delle seguenti

Conclusioni

Voglia l'Eccellentissimo Tribunale adito, previo accoglimento dell'istanza di sospensione di seguito formalizzata, dichiarare nullo o inesistente il D.P.R. dato a Roma addì 11 ott. 1983, con il quale è stata disposta la perdita del grado per rimozione, ai sensi dell'art. 70, n. 4 della legge 113/1954 a decorrere dalla data del decreto, e, conseguentemente disporre, anche con la nomina di un commissario ad acta, la reintegra in servizio del Sig. Mario Ciancarella nel grado con la relativa ricostituzione piena della sua carriera giuridica ed economica nel ruolo di appartenenza, attraverso il riconoscimento dei vari gradi ed il pagamento degli emolumenti economici connessi nonché di ogni altra indennità che avrebbe percepito fino al raggiungimento della massima età pensionabile, oltre al riconoscimento della pensione da calcolarsi sulla base della ricostituita carriera con il pagamento degli arretrati a partire dal giorno del pensionamento e secondo il sistema retributivo all'epoca vigente. Oltre al riconoscimento di tutti i danni riportati e tra questi quello morale ed esistenziale nella misura del 50% della somma spettante allo stesso a titolo di danno patrimoniale o in quella misura maggiore o minore che riterrà di giustizia. Il tutto con la rivalutazione monetaria ed interessi legali, annullando inoltre ogni altro atto connesso al D.P.R. del 11.10.1983 oggetto della querela di falso, presupposto e conseguente ancorché ignoto, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Si producono i seguenti documenti: 1) copia del D.P.R. dato a Roma l'11 ottobre 1983 che si impugna; 2) copia dell'atto introduttivo nella causa n. 14692/2010; 3) copia della sentenza del Tribunale di Firenze n. 2812/2016 con in calce l'attestazione di passaggio in giudicato; 4) copia della lettera raccomandata del 4.10.2016; 5) copia della corrispondenza intercorsa con gli uffici della Amministrazione della difesa.

Con riserva di ulteriori deduzioni, motivi aggiunti, produzione documentale e richieste istruttorie.

Con osservanza.

Lucca, 3 marzo 2017

Avv. Mauro Casella

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA TOSCANA

§§§

Istanza di sospensione

§§§

Sussistono buoni e fondati motivi affinché l'eccellentissimo Tribunale adito si pronunci favorevolmente sull'istanza di sospensiva. Per quanto riguarda il fumus boni iuris, si rimanda alle considerazioni in punto di fatto e di diritto di cui al ricorso; per quanto riguarda il periculum in mora, si evidenzia il gravissimo danno conseguente al fatto che il ricorrente è privo di disponibilità economica e come l'Amministrazione interessata non abbia ancora provveduto a decidere sulle richieste avanzate in seguito al passaggio in giudicato della sentenza sulla querela di falso.

Con osservanza.

Lucca, 3 marzo 2017

Avv. Mauro Casella

Il sottoscritto difensore indica il valore del ricorso, ai soli fini del versamento del contributo unificato, quale indeterminato e in materia di pubblico impiego.